



DISCIPLINARE DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA
NELLA SELEZIONE DI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI DI TIPO
CHIUSO

Gara telematica sulla “piattaforma digitale per la gestione degli
Elenchi Informatizzati e Gare telematiche” della Cassa Nazionale
Previdenza Assistenza Dottori Commercialisti (“CNPADC”)

CIG 8745868696

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

1..	PREMESSE.....	2
2..	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.1	DOCUMENTI DI GARA.....	3
2.2	PIATTAFORMA TELEMATICA: REGISTRAZIONE E UTILIZZO	4
2.3	CHIARIMENTI.....	4
2.4	COMUNICAZIONI.....	5
3..	OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
4..	DURATA DELL’APPALTO, OPZIONE E RINNOVI	7
4.1	DURATA	7
4.2	OPZIONI E RINNOVI	7
5..	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
6..	REQUISITI GENERALI.....	9
7..	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	9
7.1	REQUISITI DI IDONEITÀ.....	10
7.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA.....	10
7.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE	11
7.4	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	12
7.5	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E I CONSORZI STABILI	12
7.6	REQUISITI PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO	13
7.7	MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	13
8..	AVVALIMENTO	13
9..	SUBAPPALTO	15
10	GARANZIA PROVVISORIA.....	15
11	SOPRALLUOGO	17
12	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	17

13 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO ELETTRONICO CONTENENTE L'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	17
13.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA “A”	18
13.1.1 Domanda di partecipazione	19
13.1.2 DGUE	20
13.1.3 Dichiarazioni integrative al DGUE	20
13.2 DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA – BUSTA “B”	22
13.3 DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA – BUSTA “C”	23
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	25
15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	25
15.2 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	28
15.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	29
15.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGIO TOTALE.....	29
16 COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	30
17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	30
18 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	32
19 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	32
20 CLAUSOLA SOCIALE	34
21 CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EXD.LGS. N. 231/2001 – POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	35
22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	35
23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	35

1 PREMESSE

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, (di seguito "CNPADC" o "Stazione Appaltante", o "Cassa") - Associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della L. n. 537/1993, art. 1 comma 33, lettera a) n. 4 e del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in qualità di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter del D.L. n. 162 del 2008 e dell'art. 3 lett. D) del d. lgs. 50/2016, ed in attuazione della propria funzione e missione di Ente di previdenza e assistenza privato - con determina a contrarre del Consiglio d'Amministrazione del 05/05/2021 - ha deliberato di affidare il servizio di consulenza e assistenza nella selezione di Fondi di investimento alternativi di tipo chiuso (anche "**Servizio**"), mediante procedura di *gara aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* ("OEPV") individuata sulla base del miglior rapporto *qualità prezzo*, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche "Codice").

La CNPADC detiene un patrimonio finanziario a valore di mercato alla data del 31/12/2020 pari a circa euro 8,8 miliardi.

La gestione del patrimonio è ampiamente diversificata per tipologia di investimento, classe di investimento, area geografica. Nel corso dell'ultimo quinquennio sono state condotte circa 50 due diligence. Informazioni più di dettaglio possono essere acquisite dai documenti pubblicati nella pagina web:

https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati-bilancio/2021/04/Bilancio%20Civilistico%20CdC%202020_WEB%20%28004%29.pdf

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Il **luogo** di svolgimento del servizio è indicato nello Schema di Contratto: codice NUTS ITI43.

Il **codice identificativo della gara (CIG)**, anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente: **8745868696** (CPV 66171000-9).

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC.

Il bando di gara è stato:

- pubblicato su sulla GUUE GU S: 2021/S 096-251108 del 19/05/2021 e sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 57 del 19/05/2021;
- pubblicato sul profilo del committente www.cnpadc.it (di seguito, per brevità anche solo "Sito"), nonché sulla piattaforma digitale della CNPADC al link <https://cnpadc.acquistitelematici.it/>.

Ai sensi dell'art. 67 del Codice, la CNPADC precisa di aver redatto gli atti della presente procedura di affidamento in autonomia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice, è designato quale Responsabile del procedimento è il Dott. Lorenzo Rutili che presiede il Seggio di Gara.

Il presente appalto è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Schema di contratto (Allegato 6);
- d) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato 7);

La documentazione di partecipazione comprende:

- e) Domanda di partecipazione, (Modello facsimile Allegato 1);
- f) DGUE (facsimile Allegato 2);
- g) Dichiarazioni integrative, (Modello facsimile Allegato 3);
- h) Offerta economica, (Modello facsimile Allegato 4);
- i) Dichiarazione avalimento, (Modello facsimile Allegato 5).

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.cnpadc.it e sulla piattaforma della CNPADC presso <https://cnpadc.acquistitelematici.it/>. **Si precisa che la documentazione di partecipazione sarà visibile all'avvio della procedura di partecipazione.**

2.2 Piattaforma telematica: registrazione e utilizzo

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Pertanto, per la partecipazione alla medesima procedura sono necessari: **(i)** la previa registrazione alla *Piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e Gare telematiche della CNPADC* (di seguito anche solo "piattaforma" o "Sistema"); **(ii)** il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1 comma 1 lett. s del D.lgs. n. 82/2005; **(iii)** la dotazione tecnica minima.

Ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si suggerisce di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per *rato* e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si invita a consultare i manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "**Manuali - Guide**", da intendersi quali parti integranti del presente disciplinare di gara.

2.3 Chiarimenti

Eventuali richieste **chiarimenti** sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla CNPADC entro le **ore 12:00 del 01/06/2021**, per mezzo della funzione "**Invia quesito alla CNPADC**" presente sulla piattaforma.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima presso siti sopra indicati.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.4 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, all'interno del DGUE, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo del presente disciplinare, tutte le comunicazioni di cui all'art. 52 del Codice si intendono validamente effettuate tramite l' "**Area Comunicazioni**" presente sulla piattaforma e-procurement ovvero attraverso l'indirizzo PEC indicato dall'offerente. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al R.U.P. all'indirizzo l.rutili@cnpadc.it; diversamente la CNPADC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è volta alla stipulazione di un contratto avente ad oggetto il Servizio alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e nello Schema di Contratto.

Costituiscono oggetto del Servizio richiesto le seguenti attività:

- I. Definizione del piano annuale di investimento della componente "Fondi Chiusi" sulla base delle linee guida definite dall'Advisor Strategico della Cassa e mappatura del mercato (Fondi in raccolta, opportunità, visione strategica).
- II. Sulla base di quanto definito in virtù del punto I, pianificazione delle attività e definizione, per ciascuna delle *asset class*, della composizione della potenziale *short list* di strategie rientranti nell'universo investibile, tra le quali verranno selezionate le strategie di interesse per la *due diligence*.
- III. Supporto nell'implementazione del piano di impiego annuo tramite la conduzione di due diligence sulle strategie di cui al punto II. Ai fini di detto supporto è previsto lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) Redazione di un documento di presentazione del piano di investimento "generico" da condividersi con la CNPADC *entro data concordata con la CNPADC*;
 - b) Redazione di un documento di mappatura di ciascuna delle *sub asset class* identificate nel punto a) indicando i fondi potenzialmente in raccolta (incluso i fondi che inizieranno il *fundraising* nel corso dell'anno e le candidature proposte da CNPADC) e

produzione di una *short list*;

- c) Redazione di un *Investment Memorandum* e di un *Fact Sheet* per ciascuno dei fondi in *due diligence* di cui ai punti III e V e nel rispetto dei limiti numerici ivi menzionati;
 - d) Supporto nell'organizzazione di meeting/call di *due diligence* con i fondi in short list e partecipazione agli stessi.
- IV. Svolgimento di massimo 5 *due diligence ad hoc* su fondi, a discrezione della CNPADC. Per le *due diligence ad hoc* è richiesta la redazione dei documenti di cui al precedente punto III, lett. c) del presente paragrafo.
- V. Aggiornamento degli Organi e della competente struttura della CNPADC sul mercato (nonché sullo stato di avanzamento delle due diligence) tramite meeting/call, con cadenza almeno bisettimanale (in relazione alla struttura competente della CNPADC) e almeno mensile (rispetto agli Organi della CNPADC).

Ai fini del punto I si fa presente che l'*Advisor strategico* è soggetto diverso da quello selezionato da questa procedura.

I documenti elencati nel punto III devono essere resi disponibili, nella loro versione definitiva, per la presentazione al C.d.A. della CNPADC, in lingua italiana. In riferimento al medesimo punto III la CNPADC potrà richiedere lo svolgimento di massimo 5 *due diligence ad hoc* su fondi a propria discrezione. Anche per tali *due diligence ad hoc* è richiesta la redazione dei documenti di cui al precedente punto III, lett. c). Inoltre, per tali due diligence la CNPADC si riserva la facoltà di non esclusiva per tutte quelle due diligence ad hoc che riguardino specifici mercati e che esulino dai mercati mappati e già oggetto di approfondimento da parte dell'operatore selezionato. In tali casi, quindi, si riserva il diritto di potersi rivolgere ad un altro operatore professionale.

Si fa, inoltre, presente che ai fini dell'oggetto di questo incarico rimangono esclusi i Fondi di Fondi che non rientrano, pertanto, nelle attività sopra riportate.

Nell'ambito delle attività, potrà, inoltre, essere richiesta la predisposizione di *memoranda in lingua italiana*, opinioni e pareri scritti e/o orali che si rendano necessari ovvero opportuni a giudizio discrezionale della CNPADC e in relazione ai quali non sarà corrisposto un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello concordato.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice si precisa che l'appalto **non è diviso in lotti** funzionali o prestazionali per le seguenti ragioni: le attività oggetto dello stesso fanno parte di un'unica tipologia di prestazione, il cui affidamento a più operatori economici ne renderebbe complessa la gestione da un punto di vista tecnico-organizzativo, con conseguenti problematiche di coordinamento da parte della committenza stessa ed ulteriori oneri economici e finanziari.

L'importo onnicomprensivo posto a base di gara è pari a **€ 375.000,00** (euro: *trecentosettantacinquemila/00*), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge

Relativamente alla presente iniziativa, si riscontra che non sussistono interferenze che richiedano la predisposizione di DUVRI e di conseguenza non comportano la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 26 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Si precisa inoltre che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice non sussiste l'obbligo di indicare la stima dei costi della manodopera, né è altresì richiesto che l'operatore economico concorrente indichi i propri costi aziendali e quelli della manodopera.

La spesa presunta per la procedura di aggiudicazione del contratto d'appalto per il servizio in oggetto trova copertura finanziaria attraverso l'utilizzo dei fondi propri dell'Ente.

4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONE E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto è di **=18= (diciotto) mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4.2.

Tutti i termini previsti dal presente disciplinare sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito.

4.2 Opzioni e rinnovi

La durata del contratto **in corso di esecuzione** potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per una durata presunta di **=6= (sei) mesi** per un corrispettivo massimo onnicomprensivo pari a **€ 125.000,00 (euro: centoventicinquemila/00)** - al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge - fermi restando gli altri patti e condizioni.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni del contratto d'appalto e in conformità all'offerta risultata aggiudicataria, per una durata pari a **=18= (diciotto) mesi**, per un importo massimo onnicomprensivo di **€ 375.000,00 (euro: trecentosettantacinquemila/00)**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno **=6= (sei) mesi** prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo onnicomprensivo stimato dell'appalto, comprensivo dell'importo di eventuali proroghe e rinnovi, è pari ad **€ 875.000,00 (euro: ottocentosettantacinquemila/00)** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In particolare, è **ammessa** la partecipazione:

- di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.), di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di Consorzi ordinari di cui di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in **concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una **situazione di controllo** di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

6 REQUISITI GENERALI

Ferme restando le condizioni di cui al precedente paragrafo 5 e le modalità di presentazione dell'offerta di cui ai successivi paragrafi, **ai fini dell'ammissione alla gara**, l'Operatore economico dovrà possedere i requisiti nel seguito indicati.

I requisiti richiesti, a pena esclusione, devono essere posseduti dall'Operatore economico al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di gara fino al termine di esecuzione del contratto.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice**.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in **violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165**.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto a cura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; per le imprese non residenti in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all' art. 83 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello stato di appartenenza o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito → ***tale requisito deve essere dichiarato nella Parte IV lett. A n. 1, del DGUE.***

Per la **comprova del requisito**, la CNPADC acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Il concorrente deve essere in possesso, **pena l'esclusione**, dei seguenti requisiti:

- b) aver realizzato un **fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività** oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. **3 (tre)** esercizi finanziari approvati alla data di presentazione dell'offerta di **€ 1.000.000,00 (euro unmilione/00)**, IVA esclusa per un ammontare totale pari ad **€ 3.000.000,00 (euro tremilioni/00)**, IVA esclusa. → ***tale requisito deve essere dichiarato nella Parte IV lett. B n. 1a, del DGUE.***

Il settore di attività è **66171000-9** - Servizi di consulenza finanziaria.

Tale requisito è stato fissato tenendo in considerazione la rilevanza strategica delle politiche di investimento nell'ambito delle attività istituzionali della Cassa e dei rischi patrimoniali connessi, con la conseguente necessità di individuare un operatore economico in possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria particolarmente qualificanti, onde assicurare che l'operatore economico affidatario sia dotato di una solida organizzazione dei mezzi d'impresa atta a garantire la corretta esecuzione di tutte le prestazioni previste nell'espletamento del Servizio.

La **comprova del requisito** è fornita mediante la presentazione di copia conforme dei contratti con cui si sono conferiti gli incarichi e/o delle rispettive fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da **meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività e l'anno di inizio attività dovrà essere indicato ***nella Parte IV lett. B, n. 3, del DGUE.***

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla CNPADC.

- c) possesso, ai sensi dell'art. 83 comma 4 lett. c) del Codice, di una **copertura assicurativa** con massimale non inferiore a **€ 1.500.000,00 (euro: unmilione cinquecentomila/00)** → ***tale requisito deve essere dichiarato nella Parte IV lett. B n. 6, del DGUE.***

La **comprova del requisito** è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in originale o copia conforme.

7.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il concorrente deve essere in possesso, **pena l'esclusione**, dei seguenti requisiti, che **devono essere dichiarati nella Parte IV lett. C n. 13, del DGUE**:

- d) *essere soggetto specializzato in consulenza in materia di strategie di investimento nei mercati privati con focus sul servizio di advisory piuttosto che di asset management (masse under advisory su investimenti in FIA chiusi pari ad almeno 40 miliardi di euro e corrispondenti ad almeno il 60% delle masse complessive);*
- e) *aver condotto in via continuativa nel quinquennio 2016-2020 almeno quindici due diligence annue per ciascuna delle seguenti sub-asset class: a) Private Equity – b) Venture Capital – c) Private Debt – d) Infrastructure – e) Real Estate con focus sia domestico (Italia) che internazionale;*
- f) *assegnare alle due diligence da realizzarsi su ciascuna delle seguenti sub-asset class: a) Private Equity – b) Venture Capital – c) Private Debt – d) Infrastructure – e) Real Estate, un Team dedicato messo a disposizione della CNPADC, il cui team leader, abbia esperienza almeno quinquennale nel ruolo della specifica sub-asset class oggetto di due diligence;*
- g) *presenza di almeno un Investor relator con conoscenza fluente della lingua italiana, scritta e parlata dedicato al rapporto con la Cassa e alla sua attività di investimento e selezione.*

La **comprova del requisito d)**, è fornita mediante una delle seguenti modalità: *i) copia conforme dei contratti, limitatamente all'oggetto e all'importo, con riferimento alla due diligence effettuate sia in ambito domestico che internazionale; ii) fatture in copia conforme all'originale, limitatamente all'oggetto e all'importo; iii) ovvero analoga documentazione che sarà richiesta dalla CNPADC.*

La **comprova del requisito e)** è fornita mediante una delle seguenti modalità: *i) copia conforme dei contratti, limitatamente all'oggetto e all'importo, con riferimento alla due diligence effettuate sia in ambito domestico che internazionale; ii) fatture in copia conforme all'originale, limitatamente all'oggetto e all'importo; iii) ovvero analoga documentazione che sarà richiesta dalla CNPADC.*

La **comprova del requisito f)** è fornita mediante curriculum vitae.

La **comprova del requisito g)** è fornita mediante curriculum vitae.

Con riferimento alle figure professionali di cui ai punti *f) e g)*, il *team leader* e l'*investor relator* indicato in sede di offerta non potrà essere modificato senza preventivo consenso della CNPADC. L'eventuale sostituzione di componenti è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti di valore analogo o sono più qualificati rispetto alle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata e autorizzata dalla della CNPADC.

Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dai precedenti punti **preclude** la possibilità di partecipare alla selezione.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla procedura e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall'affidamento, fino al termine di esecuzione del contratto. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di esclusione dalla presente procedura.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

I requisiti di idoneità professionale di cui al **punto 7.1 lett. a)** devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economico finanziaria di cui al **punto 7.2 lett. b), c)** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria, la quale deve altresì eseguire la parte maggioritaria delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al **punto 7.3 lett. d), e), f) e g)** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria, la quale deve altresì eseguire la parte maggioritaria delle prestazioni oggetto dell'appalto.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale di cui al **punto 7.1 lett. a)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economico finanziaria di cui al **punto 7.2 lett. b), c)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della CNPADC.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non

assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

I **requisiti di capacità tecnico professionale** di cui al **punto 7.3 lett. d), e), f) e g)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

7.6 Requisiti per l'esecuzione dell'appalto

Non è richiesta alcuna condizione particolare di esecuzione

7.7 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di gara devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

A sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, la CNPADC e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara e che rappresenta lo strumento necessario attraverso cui la CNPADC procede all'acquisizione via *web* della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Si evidenzia che la mancata trasmissione del "PassOE" secondo le modalità previste, non comporta l'esclusione dalla presente procedura, purché la registrazione presso il servizio AVCPass e l'acquisizione del "PassOE" medesimo siano precedenti al termine di presentazione delle offerte. La CNPADC provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo ai fini dell'eventuale soccorso istruttorio.

La CNPADC si riserva la facoltà di richiedere ogni altro documento idoneo a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della CNPADC in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la CNPADC impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di ricorso all'AVVALIMENTO si richiede la compilazione della *sezione C del DGUE*.

In tal caso, il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa di cui all'**Allegato 3** al presente Disciplinare (relative alle cause di esclusione di cui all'art. 80, ai dati identificativi dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo, all'adempimento della normativa in materia di privacy ed eventualmente al concordato preventivo);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la CNPADC, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente di cui all'**Allegato 5** al presente Disciplinare;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata di cui all'**Allegato 5** al presente Disciplinare;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- 6) PASSOE dell'ausiliario.

9 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare fino ad un massimo del 40% dell'importo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e ss. mm. e ii.. Il subappalto deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato alle condizioni previste dal comma 4 del precitato art. 105.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Per la compiuta disciplina dell'istituto si rinvia a quanto previsto dal citato art. 105 del Codice.

In caso di ricorso al SUBAPPALTO si richiede la compilazione della **sezione D del DGUE**.

In tal caso, il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. una **garanzia provvisoria**, di cui all'art. 93 del Codice, pari al *2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 7.500,00 (euro: settemilacinquecento/00)* salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
2. una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della CNPADC; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con **bonifico**, in **assegni circolari**, con **versamento** sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Sondrio codice IBAN IT02U0569603211000048000X86 intestato alla CNPADC; dovrà essere prodotta in busta elettronica contenente la documentazione amministrativa una copia della ricevuta di versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso; resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre **l'impegno** al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove lo stesso risultasse aggiudicatario;

- c) **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) essere **intestata** a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 2) essere **conforme** allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 gennaio 2018, n. 31;
- 3) avere **validità per 180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
 - a. la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione** del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la **rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini** di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro **operatività entro quindici giorni** a semplice richiesta scritta della CNPADC;
- 5) contenere l'**impegno a rilasciare la garanzia definitiva**, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il **potere di impegnare** con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della CNPADC;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della CNPADC per **ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La **garanzia fideiussoria** e la **dichiarazione di impegno** devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei **poteri** necessari per impegnare il garante ed essere prodotte, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, in una delle seguenti forme:

- in **documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con **firma digitale** dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- **copia informatica di documento analogico** (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal **pubblico ufficiale** mediante apposizione di **firma**

digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita **dichiarazione di autenticità** sottoscritta con **firma digitale** dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della **garanzia** e del suo eventuale **rinnovo** è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti allegando copia dei certificati utilizzando l'apposito campo denominato "*Eventuali documenti integrativi*".

In caso di partecipazione in **forma associata**, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene: a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

11 SOPRALLUOGO

Non è previsto.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2019 (o successiva) in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2020. La CNPADC procederà a controllare l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

13 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO ELETTRONICO CONTENENTE L'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'Offerta deve pervenire in modalità telematica **entro e non oltre il 12:00 alle ore 14/06/2021**, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 79 del d.lgs. n.50/2016.

I concorrenti esonerano la CNPADC e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell'apposita procedura guidata del Sistema che consentirà di predisporre:

1. una busta elettronica contenente la documentazione amministrativa – **Busta A**;
2. una busta elettronica contenente l'offerta tecnica – **Busta B**;
3. una busta elettronica contenente l'offerta economica – **Busta C**.

Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura; a questo punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti inseriti. La PEC inviata costituisce **notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa**.

I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione.

Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma, da intendersi quali parti integranti del presente Disciplinare, forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sistema è aprire un *ticket* di assistenza tecnica a supporto al presente link: <https://cnpadc.acquistitelematici.it>.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da **traduzione giurata in lingua italiana**. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La CNPADC si riserva facoltà di sospendere e/o rinviare la procedura e/o attivare il soccorso istruttorio qualora riscontri anomalie o malfunzionamenti della piattaforma o della rete che rendano impossibile e/o impediscano ai partecipanti l'accesso al Sistema e/o la formulazione dell'offerta.

13.1 Documentazione amministrativa – Busta “A”

Nella busta elettronica concernente la Documentazione Amministrativa – Busta A - devono essere contenuti i seguenti documenti:

- a) domanda di partecipazione – facsimile Allegato 1;
- b) documento di gara unico europeo (DGUE) – facsimile Allegato 2;
- c) dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE – facsimile Allegato 3;

- d) documento attestante il versamento del contributo all'A.N.A.C. ove previsto nelle **modalità e forme di cui al precedente paragrafo 12**;
- e) garanzia provvisoria nelle **modalità e forme di cui al precedente paragrafo 10**;
- f) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

ove necessario, qualora sussistano i presupposti che rendano obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti, l'Operatore economico dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata:

- procura;
- documentazione relativa all'avvalimento di cui al facsimile **Allegato 5**;
- documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

13.1.1 Domanda di partecipazione

La **Domanda di partecipazione** è redatta preferibilmente secondo il modello *facsimile* messo a disposizione dalla CNPADC di cui all'**Allegato 1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

In particolare, Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata), la tipologia di raggruppamento/consorzio, nonché le attività da svolgere e le relative quote di esecuzione.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di **concorrente singolo**;
- in caso di RTI o consorzi ordinari **già costituiti**, dal legale rappresentante della sola mandataria/capofila;
- in caso di RTI o consorzi ordinari **non ancora costituiti**, dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda deve essere **firmata digitalmente** dal rispettivo **titolare/legale rappresentante/procuratore**.

Il concorrente allega, inserendo nell'apposito spazio dedicato nel Sistema, originale o **copia conforme all'originale della procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la **dichiarazione sostitutiva** resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura medesima.

Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE e imprese retiste devono essere inserite a Sistema dall'impresa mandataria.

Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest'ultime devono compilare le parti della domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d'impresa, non essendo prevista una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a Sistema dalla impresa mandataria.

13.1.2 DGUE

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, e di cui al facsimile **Allegato 2**, sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.1.3 Dichiarazioni integrative al DGUE

Il concorrente rende infine tutte le **Dichiarazioni integrative al DGUE**, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, contenute nel modello di cui all'**Allegato 3**.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (i) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; (ii) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre; (iii) dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (i) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; (ii) dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: (i) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; (ii) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; (iii) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere sottoscritte digitalmente, come previsto dal precedente paragrafo 13.1.1, e potranno essere rese o sotto forma di allegati alla dichiarazione integrativa al DGUE ovvero quali sezioni interne alla medesima come previsto dal modello *facsimile Allegato 3* al presente Disciplinare.

13.2 Documentazione offerta tecnica – Busta “B”

Nella busta elettronica **concernente l'OFFERTA TECNICA - Busta B** - devono essere contenuti i seguenti documenti:

- A. **Relazione tecnica** dei servizi offerti;
- B. **Curricula vitae** delle figure professionali coinvolte, che dovranno essere **prodotte in forma anonima oscurando i dati soggettivi delle figure professionali.**

La Relazione contiene una proposta tecnica (organizzativa) che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo **paragrafo 15.1**, i sotto-riportati elementi che dovranno essere articolati con le sotto-indicate Sezioni così da consentire l'attribuzione del punteggio secondo i criteri descritti al citato paragrafo 15.1 del presente Disciplinare.

La Relazione Tecnica:

- (I) deve rispettare l'ordine dei paragrafi sopra indicati;
- (II) deve essere contenuta entro le 30 (trenta) pagine.
- (III) deve essere redatta in carattere Arial non inferiore a 11 punti, interlinea multipla, valore 1,2, margini 2 cm per ogni lato.

Si precisa che:

- I. nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti potranno non essere prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta;
- II. nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice, l'eventuale copertina della Relazione Tecnica, i CV nonché gli allegati;
- III. nel caso in cui il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione;
- IV. ai fini delle pertinenti valutazioni da parte della CNPADC in ordine ad eventuali istanze di "accesso agli atti", l'operatore economico dovrà dichiarare adeguatamente motivando quali sono le eventuali parti dell'offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza l'accesso sarà comunque esteso a tutta la Relazione;
- V. l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente Disciplinare;
- VI. non saranno ammessi al prosieguo della procedura di gara gli operatori economici che non raggiungano nell'offerta tecnica i punteggi minimi indicati al **paragrafo 15.1** del presente Disciplinare;
- VII. ove compaiano dati soggettivi che identifichino in modo univoco le figure professionali coinvolte le stesse non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Gli elaborati devono essere sottoscritti con firma digitale:

- ✓ dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
- ✓ da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito;
- ✓ dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, è necessario **trasmettere la relativa procura.**

13.3 Documentazione offerta economica – Busta "C"

La busta elettronica **concernente l'Offerta economica – Busta C** – deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica – *firmata digitalmente dal legale rappresentante come sopra meglio descritto per quanto concerne la documentazione amministrativa* **a pena di esclusione** - predisposta preferibilmente secondo il modello **Allegato 4** al presente Disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) il **ribasso unico percentuale** da applicare all'importo posto a base di gara, in cifre e lettere;
- b) il corrispondente **prezzo complessivo offerto** per l'appalto, in cifre e lettere, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge (verranno prese in considerazione fino a **tre cifre decimali**).

Sono inammissibili le offerte economiche pari o in aumento rispetto agli importi a base d'asta, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. c) del Codice, né offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, a pena di esclusione.

La medesima Offerta economica dovrà, altresì, contenere:

- c) l'attestazione che la prestazione offerta è corrispondente a quanto richiesto dalla documentazione di gara;
- d) la precisazione di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell'offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo;
- e) l'impegno a tenere ferma l'offerta per **180 giorni**, dalla data di scadenza prevista nel bando.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la domanda di partecipazione di cui al precedente paragrafo 13.1.1.

Si precisa che:

- saranno considerate esclusivamente le prime **tre cifre decimali** dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento (es. valore offerto € 8,3329605489= valore attribuito € 8,332);
- in caso di **discordanza** tra prezzo complessivo offerto e ribasso unico percentuale prevarrà quest'ultimo;
- in caso di **discordanza** fra cifre e lettere, prevarrà quanto offerto in lettere.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini del soccorso istruttorio, la CNPADC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, i certificati e/o i documenti necessari, indicando il contenuto e i soggetti che li devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni, certificati e/o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta di soccorso istruttorio, la CNPADC può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un ulteriore termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la CNPADC procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della CNPADC invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati, entro un termine configurabile, a discrezione della stazione appaltante, come perentorio.

15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ("OEPV") individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, sulla base dei seguenti punteggi

<i>Punteggio Tecnico (PT)</i>	85
<i>Punteggio Economico (PE)</i>	15
<i>Punteggio Totale (Ptotale)</i>	100

ed i criteri che saranno di seguito indicati.

15.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

In particolare, la Commissione assegnerà il punteggio tecnico come di seguito descritto.

Per i **Criteri qualitativi A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, C1, C2 e D1**: vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

La valutazione tecnico/qualitativa dell'Offerta Tecnica e la conseguente attribuzione del punteggio sarà effettuata sulle voci elencate nella sottostante tabella:

Criterio	Codice	Descrizione	Punteggio massimo
A. Supporto alla definizione e implementazione del piano annuale di investimento in private markets.	A.1	Metodologie e tecniche di analisi Descrivere la soluzione metodologica, organizzativa ed operativa che si intende mettere in atto. Illustrare le metodologie e tecniche di analisi utilizzate nelle attività di mappatura delle strategie presenti sul mercato e nella successiva attività di due diligence.	10 (punteggio qualitativo)

	<p>Saranno oggetto di valutazione in particolare la capacità di approfondire e valutare performance e loss ratio, i principali termini del regolamento rispetto alla best practice del mercato, analisi comparative, team di gestione dei fondi in due diligence e capacity, i fattori di rischio, strategia attuale e dei precedenti fondi, capacità di origination ed exit.</p> <p>Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta in proporzione ai coefficienti di valutazione - descritti nel successivo paragrafo 15.2 - dell'offerta premiando l'offerta caratterizzata dalla maggiore chiarezza, completezza, analiticità del contenuto della reportistica ipotizzata per lo svolgimento dell'incarico e della relativa tempestività di trasmissione alla CNPADC</p>	
A.2	<p>Produzione documentazione di supporto alla mappatura dei mercati</p> <p>Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta in proporzione ai coefficienti di valutazione - descritti nel successivo paragrafo 15.2 - dell'offerta premiando l'offerta caratterizzata dalla maggiore chiarezza, completezza, analiticità del contenuto della reportistica ipotizzata per lo svolgimento dell'incarico e della relativa tempestività di trasmissione alla CNPADC</p>	7,5 (punteggio qualitativo)
A.3	<p>Produzione documentazione di due diligence Modalità di redazione, contenuti, tempistica e trasmissione della reportistica di cui ai punti IV dell'art. 3.</p> <p>Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta in proporzione ai coefficienti di valutazione - descritti nel successivo paragrafo 15.2 - dell'offerta premiando l'offerta caratterizzata dalla maggiore chiarezza, completezza, analiticità del contenuto della reportistica ipotizzata per lo svolgimento dell'incarico e della relativa tempestività di trasmissione alla CNPADC.</p> <p>Saranno, in particolare, oggetto di valutazione soprattutto le sezioni della documentazione riferibile a: performance e loss ratio, principali termini del regolamento rispetto alla best practice del mercato, analisi comparative, team di gestione dei fondi in due diligence e capacity, identificazione dei fattori di rischio, strategia attuale e dei precedenti fondi, capacità di origination ed exit</p>	10 (punteggio qualitativo)

Punteggio massimo totale Criterio A			27,5
B. Team di lavoro	B.1	<p>Team assegnato ai progetti di due diligence in private equity e venture capital</p> <p>Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta in proporzione ai coefficienti di valutazione - descritti nel successivo paragrafo 15.2 - dell'offerta.</p> <p>Saranno in particolare valutate la dimensione del team, la seniority delle risorse dedicate al servizio, il mix delle tipologie di dette risorse, lo svolgimento di attività affini a quella richiesta e le singole esperienze pregresse</p>	10 (punteggio qualitativo)
	B.2	<p>Team assegnato ai progetti di due diligence in private debt</p> <p>Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta in proporzione ai coefficienti di valutazione - descritti nel successivo paragrafo 15.2 - dell'offerta.</p> <p>Saranno in particolare valutate la dimensione del team, la seniority delle risorse dedicate al servizio, il mix delle tipologie di dette risorse, lo svolgimento di attività affini a quella richiesta e le singole esperienze pregresse</p>	10 (punteggio qualitativo)
	B.3	<p>Team assegnato ai progetti di due diligence in - infrastructure</p> <p>Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta in proporzione ai coefficienti di valutazione - descritti nel successivo paragrafo 15.2- dell'offerta.</p> <p>Saranno in particolare valutate la dimensione del team, la seniority delle risorse dedicate al servizio, il mix delle tipologie di dette risorse, lo svolgimento di attività affini a quella richiesta e le singole esperienze pregresse</p>	10 (punteggio qualitativo)
	B.4	<p>Team assegnato ai progetti di due diligence in real estate</p> <p>Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta in proporzione ai coefficienti di valutazione - descritti nel successivo paragrafo 15.2 - dell'offerta.</p> <p>Saranno in particolare valutate la dimensione del team, la seniority delle risorse dedicate al servizio, il mix delle tipologie di dette risorse, lo svolgimento di attività affini a quella richiesta e le singole esperienze pregresse</p>	10 (punteggio qualitativo)

Punteggio massimo totale Criterio B			40
C. Modalità e metodologie di interrelazione con gli organi e le strutture organizzative della CNPADC	C.1	Descrivere la soluzione offerta in tema di organizzazione di <i>meeting/call</i> con la struttura della CNPADC, per reciproco aggiornamento sullo stato di avanzamento delle <i>due diligence</i> e sul mercato Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta in proporzione ai coefficienti di valutazione - descritti nel successivo paragrafo 15.2	5 (punteggio qualitativo)
	C.2	Descrivere la soluzione offerta in tema di organizzazione di <i>meeting/call</i> periodiche con gli Organi della CNPADC (ad es. Consiglio di Amministrazione o rappresentanti dello stesso) e disponibilità a partecipare ad eventi istituzionali della CNPADC. Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta in proporzione ai coefficienti di valutazione - descritti nel successivo paragrafo 15.2	5 (punteggio qualitativo)
Punteggio massimo totale Criterio C.			10
D. Modalità di esecuzione dell'incarico e procedure di rilevazione, gestione comunicazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse	D.1	Descrivere la soluzione offerta illustrando il carattere di indipendenza ed obiettività garantito nelle modalità di esecuzione dell'incarico e le procedure di rilevazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse. Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta in proporzione ai coefficienti di valutazione - descritti nel successivo paragrafo 15.2.	7,5 (punteggio qualitativo)
Punteggio massimo totale Criterio D.			7,5
Punteggio Massimo Offerta Tecnica			85

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento **pari a 50 punti** nelle precedenti voci da sub A) a sub D).

Si precisa, pertanto, che qualora un'offerta non raggiunga la soglia minima di punteggio tecnico sopra indicata, il concorrente non verrà ammesso alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

15.2 Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La valutazione dell'Offerta Tecnica PT_i , con peso ponderale complessivo di punti 85 su 100, avverrà distintamente per ciascuno dei criteri e sub criteri sopra indicati, in ragione dei rispettivi punteggi e sub punteggi attribuiti ad ognuno di essi.

Per i **Criteri qualitativi** i punteggi relativi ai criteri qualitativi vengono attribuiti secondo la seguente formula

$$PT_i = \sum_n [W_n * V_{(i)n}]$$

Dove:

- PT_i = indice di valutazione dell'offerta presentata dal concorrente *i-esimo*;
 W_n = peso (punteggio) attribuito al requisito "n";
 $V_{(i)n}$ = coefficiente di prestazione dell'offerta presentata dal concorrente *i-esimo*, rispetto al requisito "n" variabile tra zero ed 1;
 \sum_n = sommatoria al variare dei criteri e, ove presenti sub-criteri di valutazione.

I coefficienti $V_{(i)n}$ sono attribuiti discrezionalmente dai commissari, per ciascun criterio e sub-criterio di cui al precedente paragrafo, utilizzando la seguente griglia di valutazione per ciascun criterio e sub-criterio, prevedendo all'uopo i giudizi come da tabella che segue. Attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

<i>Coefficienti di valutazione</i>	<i>Giudizi</i>
1	Ottimo
0.8	Più che Adeguato
0.6	Adeguato
0.4	Parzialmente Adeguato
0.2	Scarsamente Adeguato
0	Inadeguato

15.3 Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica

La valutazione dell'**Offerta Economica** PE_i con un peso ponderale complessivo di punti **15** su **100**, sarà effettuata secondo la seguente formula:

$$PE_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha * 15$$

dove

- R_i = ribasso offerto dal concorrente *i-esimo*
 R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente
 α = 0,75

15.4 Metodo di calcolo del punteggio totale

La Commissione, terminato il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica ed economica, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio totale secondo il metodo *aggregativo compensatore* sulla base della seguente formula:

$$P_i = PT_i + PE_i$$

Dove:

- P_i = punteggio totale attribuito al concorrente i - esimo
 PT_i = punteggio attribuito all'**offerta tecnica** del concorrente i – esimo
 PE_i = punteggio attribuito all'**offerta economica** del concorrente i - esimo

16 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla CNPADC.

Il Seggio di Gara presieduto dal RUP è incaricato di:

1. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
2. attivare la procedura di soccorso istruttorio;
3. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
4. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La CNPADC pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice."

17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sarà aperta la procedura di gara prevista per il **giorno 16/06/2021 alle ore 10:00**, e si procederà all'apertura della Busta A – Documentazione amministrativa in seduta telematica attraverso la Piattaforma di e-procurement messa a disposizione dalla CNPADC.

Ciascun concorrente potrà assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite la propria infrastruttura informatica.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico o a mezzo PEC. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico o a mezzo PEC.

Nella **prima seduta pubblica**, il Seggio di Gara procederà:

- (i) a verificare la **ricezione** delle offerte tempestivamente presentate (la tempestività e la presenza della documentazione è rilevata dal Sistema in quanto le eventuali offerte non tempestive non sono accettate dal Sistema medesimo);

- (ii) all'apertura delle offerte presentate accedendo alla **Documentazione amministrativa** - Busta A - di ciascun concorrente e verificando la **presenza** dei documenti richiesti e ivi contenuti;

Successivamente il Seggio di Gara, **in seduta riservata**, procederà a:

- a) verificare la **regolarità** e la **conformità** della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. m del D.Lgs. 50/2016.; verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma; verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e) g) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale; verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2 lett. d), e) f) del D.Lgs. 50/2016; verificare ove previsto, che sia stato effettuato il versamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- b) attivare eventualmente la procedura di **soccorso istruttorio** secondo le modalità indicate al precedente **paragrafo 14**;
- c) redigere apposito verbale delle attività svolte;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la CNPADC si riserva di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi dell'art. 81 e art. 216 comma 13 del Codice, attraverso il sistema AVCpass.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in successiva **seduta pubblica**, che sarà comunicata preventivamente tramite il Sistema e/o via PEC ai concorrenti, procederà all'apertura della busta elettronica concernente l'Offerta tecnica (Busta B) e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più **sedute riservate** la Commissione procederà all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

La Commissione, in **seduta pubblica**, che sarà comunicata preventivamente tramite il Sistema e/o via PEC ai concorrenti, procederà **(i)** alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica, **(ii)** a dare atto di eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, **(iii)** all'apertura delle buste elettroniche riguardanti l'Offerta economica (Busta C) presentate dai concorrenti ammessi, **(iv)** a dare lettura dei ribassi offerti. In successiva **seduta riservata** la Commissione procederà, quindi, ad effettuare i calcoli dei relativi punteggi attribuiti ed al calcolo del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed economica, redigendo la graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 77 del R.D. 827/1924 e sarà pertanto richiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità che saranno successivamente definite

dalla CNPADC.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Sistema renderà visibile la **graduatoria**.

18 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

A norma dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, si procederà all'accertamento dell'anomalia dell'offerta a norma dell'art. 97, comma 5 del Dlgs 50/2016 s.m.i. e alle eventuali esclusioni dalla gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6 del medesimo art. 97 del Dlgs 50/2016 s.m.i. ai sensi del quale la CNPADC in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'accertamento di anomalia è svolto dal RUP, con l'eventuale supporto della Commissione tecnica (in conformità a quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 3).

In tali casi, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto di seguito indicato.

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della CNPADC procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, per iscritto, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Si procederà all'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 18.

19 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, ove vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si precisa che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la CNPADC si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La CNPADC si riserva altresì:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a suo insindacabile giudizio;
- sospendere e/o annullare la presente procedura e/o di non procedere all'aggiudicazione definitiva o di re-indire la gara, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta;
- revocare l'aggiudicazione definitiva e/o non stipulare il Contratto, in entrambi i casi motivatamente, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la CNPADC ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La CNPADC, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al citato concorrente di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice, nonché ogni altro documento necessario per espletare tutte le opportune **verifiche di legge**. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La CNPADC, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto procedendo ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 76 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la CNPADC procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La CNPADC aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla CNPADC ogni modificazione intervenuta nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione deve comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modificazione onde consentire l'acquisizione di nuove dichiarazioni da parte della CNPADC.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di **lotta alla mafia**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011. A tal fine all'aggiudicatario sarà richiesto di presentare la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta dal legale rappresentante della società e contenente tutti i componenti della compagine societaria, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
- dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari

convidenti dei soggetti medesimi. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la CNPADC procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipulazione avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare: la **garanzia definitiva** in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento (in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento).

Si precisa che la garanzia dovrà avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo, sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla CNPADC. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto la CNPADC dovesse avvalersene.

La formalizzazione del contratto con l'Operatore economico aggiudicatario avverrà a seguito della produzione da parte dell'Operatore economico aggiudicatario, della documentazione richiesta.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la CNPADC interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla CNPADC entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammontano indicativamente a **€ 10.000,00** (euro: *diecimila/00*), IVA inclusa.

La CNPADC si riserva di rendere noto all'aggiudicatario, con successiva comunicazione, l'esatto ammontare dell'importo complessivo dovuto.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le **spese contrattuali**, gli **oneri fiscali** quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

20 CLAUSOLA SOCIALE

Non trova applicazione.

21 CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EXD.LGS. N. 231/2001 – POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso la CNPADC nonché ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. A tal fine, a seguito della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione del predetto Codice Etico, a disposizione presso gli uffici di CNAPDC e, comunque, disponibile in rete sul sito www.cnapdc.it.

L'appaltatore, presa visione della "Politica per la prevenzione della corruzione" pubblicata nel sito web di CNPADC, sezione la Cassa, Sistemi di Gestione, Sistema di Gestione Qualità e Prevenzione della Corruzione, si impegna al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nella "Politica per la prevenzione della corruzione" ed in particolare al rispetto della normativa in materia di anticorruzione, come prevista dal codice penale, cui la Politica si riferisce, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ. e fermo restando il risarcimento dei danni. L'Appaltatore si impegna altresì a divulgare i contenuti della predetta Politica ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, ed a fornire previa eventuale richiesta della CNPADC, prova dell'avvenuta comunicazione.

22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), con sede in Via Mantova 1, 00198 Roma, tel. 06-47486.1 fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ("Dati Personali") alla stessa resi dall'operatore economico ("Operatore Economico") in relazione alla partecipazione della Gara di cui al presente disciplinare di gara.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei Dati Personali è CNPADC (il "Titolare").

Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD)

Il Titolare ha nominato un RPD che può essere contatto al seguente indirizzo e-mail: dpo@cnpadc.it

Oggetto e Modalità del Trattamento

Il Titolare tratterà i Dati Personali (ad. es. anagrafici e di contatto) resi dall'Operatore economico o legittimamente reperiti dal Titolare secondo quanto di seguito descritto.

I dati forniti dall'Operatore economico non rientrano tra i dati classificabili come "particolari", ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del GDPR. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 10 del GDPR sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e per le finalità specificate sub 4 a) e c).

Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Con la presente, informiamo l'Operatore Economico che tali Dati Personali verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici.

Specifiche misure di sicurezza sono state implementate e osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali saranno trattati dal Titolare e per:

- a) verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e necessari per la partecipazione alla gara degli Operatori economici concorrenti ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali concorrenti richieste per la rispettiva partecipazione alla gara, nonché per la relativa aggiudicazione;
- b) la stipula del relativo Contratto e la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso;
- c) l'adempimento di precisi obblighi di legge.

La base giuridica del trattamento è costituita (i) dal rispetto degli obblighi di legge applicabili in relazione alla gara e ai sensi di quanto previsto sub a) e c) e (ii) per l'esecuzione del contratto che sarà stipulato qualora l'Operatore economico concorrente risulterà aggiudicatario della gara di cui al presente documento, ovvero per le finalità sub b).

Il conferimento dei Dati Personali da parte dell'Operatore Economico ha natura facoltativa, tuttavia, il suo rifiuto di fornire tali dati richiesti dalla CNPADC potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'Operatore Economico alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Fonte dei Dati Personali

I Dati Personali sono raccolti direttamente dal Titolare presso l'Operatore Economico tramite la compilazione della modulistica a quest'ultimo fornita o dallo stesso utilizzata.

Destinatari dei Dati Personali

I Dati Personali potranno essere, per le finalità sopra menzionate:

- trattati dal personale del Titolare che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della CNPADC che svolgono attività ad esso attinente;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CNPADC in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- il nominativo del concorrente Operatore economico aggiudicatario della gara (ed il prezzo di aggiudicazione dei servizi), potrà essere diffuso tramite il sito internet www.cnpadc.it. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016).

Trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati in Italia, all’interno dell’Unione Europea.

Periodo di conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di necessità, trasparenza, liceità, correttezza e proporzionalità del trattamento dei dati personali, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento sopra specificate sub 4).

Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Dati personali comunicati, l’interessato a cui sono riferibili i Dati Personali ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (e di trasmettere senza impedimenti tali dati a un altro titolare del trattamento; ove tecnicamente fattibile).

Per maggiori informazioni relative ai propri Dati Personali l’Operatore Economico/interessato potrà rivolgersi a:

- CNPADC, quale Titolare del Trattamento, via posta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, con sede in Via Mantova 1, 00198 Roma e all’indirizzo pec: servizio.supporto@pec.cnpadc.it
- Responsabile Protezione Dati al seguente indirizzo e-mail: dpo@cnpadc.it

È un diritto dell’Operatore Economico/interessato di diritto proporre un reclamo, ove ne ricorrano i presupposti, al Garante per la Protezione dei Dati Personali al seguente indirizzo/riferimenti: Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, E-mail: garante@gpdp.it

Infine, l’Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso a suo carico, ove necessario, nei confronti degli interessati i cui dati personali saranno forniti dall’Operatore Economico nell’ambito della procedura di affidamento e per quanto concerne il relativo trattamento da parte della CNPADC per le finalità sopra descritte.

La CNPADC
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Lorenzo Rutili